Piano di Classificazione Acustica


Attuazione dell' art. 6 della L. 447/1995

CASINA


La Presidente della Comunità Montana dell'Appennino Reggiano SARA GAROFANI

> Il Vicepresidente della Comunità Montana dell'Appennino Reggiano GIANLUCA MARCONI

La Dirigente del Servizio Programmazione Tutela e Valorizzazione del territorio Responsabile del procedimento Arch. M. LEONARDA LIVIERATO



adottato con D.C. n° del approvato con D.C. n° del





via Lombardia n.7
42100 Reggio Emilia
tel 0522 920460 fax 0522 920794
www.cdprog.com
e-mail: info@ccdprog.com

c.f.p. iva 00474840352

Norme Tecniche di Attuazione



COMUNE DI CASINA (Provincia di REGGIO EMILIA)

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

INDICE

1	PREMESSA	. 1
2	CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	. 2
	2.1 ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	. 2
	2.3.1 Limiti di zona	. 3
	2.3.2 Prescrizioni per le sorgenti sonore	. 5
	2.4 ZONE/ATTIVITA' PARTICOLARI	
	2.4.2 Aree ferroviarie	. 8
	2.4.3 Aree aeroportuali	
	2.4.4 Aree militari	. 9 10
	2.4.6 Attività che impiegano impianti a ciclo produttivo continuo	11
	2.4.7 Attività temporanee	12
	2.5 CONFINE TRA ZONE CON DIVERSA CLASSE ACUSTICA	
3		
	3.1 PIANI URBANISTICI ATTUATIVI	DI 28
	3.2.1 Contenuti della Documentazione di Impatto Acustico	NE 29
4		34
5 A	4.1 ZONE DI POTENZIALE CONFLITTO	ГО
6	5.1 PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO – FORMAZIONE E CONTENUTI	35
	6.1 DURATA E AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 6.2 STRUMENTI DI VERIFICA	35
	6.4 PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI	

1 PREMESSA

La zonizzazione acustica rappresenta uno strumento di governo del territorio la cui finalità è quella di perseguire, attraverso il coordinamento con gli altri strumenti urbanistici vigenti (PSC), un miglioramento della qualità acustica delle aree urbane e, più in generale, di tutti gli spazi di fruizione della popolazione.

Il presente documento è lo strumento tecnico che definisce i requisiti, le prescrizioni e gli adempimenti atti a conseguire gli obiettivi assunti con la classificazione acustica.

La struttura del documento è articolata nei capi di seguito elencati, in base alle indicazioni contenute nel paragrafo 5 della Direttiva Regionale n. 2053/01 "Sintesi tra la classificazione acustica dello stato di fatto e di progetto":

- CAPO I CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE: contenente indicazioni di carattere generale sulle norme, sui limiti di zona e sulle sorgenti sonore (ivi comprese aree e sorgenti soggette a prescrizioni particolari) con i relativi allegati.
- CAPO II TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE: contenente prescrizioni e requisiti necessari per mantenere una condizione di compatibilità acustica nella fase di attuazione e gestione della pianificazione territoriale vigente, e relativi allegati.
- CAPO III ADEMPIMENTI NELLE ZONE DI POTENZIALE CONFLITTO: contenente prescrizioni da adottarsi al confine tra zone omogenee con limiti che differiscono per 10 o più dBA, ma dove le misure non evidenziano una situazione di conflitto acustico (rispetto dei limiti).
- CAPO IV ADEMPIMENTI NELLE ZONE SOGGETTE A PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO: contenente prescrizioni da adottarsi per aree in cui si verifica incompatibilità tra classe acustica assegnata e livelli sonori misurati (superamento dei limiti)
- CAPO V INDIRIZZI DI GESTIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA: contenente indicazioni inerenti durata e aggiornamento del piano di zonizzazione acustica, coordinamento con altri strumenti urbanistici, strumenti di verifica nonché provvedimenti amministrativi e sanzioni.

2 CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

2.1 ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

La classificazione acustica è composta dai seguenti elaborati:

- Elaborato 1 Relazione Illustrativa
- Elaborato 2 Cartografia Tav. 01 ovest 01 est (scala 1/10000)
- Elaborato 3 Norme tecniche di attuazione

2.2 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- DPCM 01/03/1991 Limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno
- Legge 26/10/1995 n° 447 Legge quadro sull'inquin amento acustico
- DPCM 14/11/1997 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore
- L.R. 09/05/2001, n°15 Disposizioni in materia d i inquinamento acustico
- Direttiva Regionale n° 2053 del 09/10/2001 Dispo sizioni in materia di inquinamento acustico: criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della L.R. 09/05/2001 n° 15 rec ante "disposizioni in materia di inquinamento acustico"

2.3 ZONE OMOGENEE

In applicazione dell'art 6 della Legge n. 447 del 26/10/1995, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", il Comune ha provveduto alla suddivisione del territorio in zone omogenee nelle sei classi acustiche previste dal D.P.C.M. 14.11.1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

I criteri adottati per la suddivisione del territorio comunale in zone omogenee (UTO – unità territoriali omogenee) e le modalità di attribuzione delle classi acustiche sono quelli indicati dalla Direttiva Regionale n. 2053/2001.

CLASSE I - Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, aree scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali e di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE II - Aree Prevalentemente residenziali

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione e limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

CLASSE III - Aree di tipo misto

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali che impiegano macchine operatrici.

CLASSE IV - Aree di intensa attività umana

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V - Aree prevalentemente industriali

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI - Aree esclusivamente industriali

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

La carta di zonizzazione individua le aree e le relative classi acustiche con i colori e le campiture definiti dall'allegato 1 della direttiva regionale n.2053/01. In particolare le campiture piene si riferiscono allo "stato di fatto" e le campiture rigate allo "stato di progetto" secondo la destinazione urbanistica di PSC. In caso di dubbi interpretativi od eventuali errori presenti in cartografia si deve comunque fare riferimento al contenuto delle presenti norme, alla normativa generale che disciplina il settore (par. 2.2) e al Piano Strutturale Comunale.

2.3.1 Limiti di zona

In relazione a ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, il D.P.C.M. 14/11/97 stabilisce i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6:00-22:00) e notturno (ore 22:00-6:00).

Le definizioni di tali valori sono contenute nell'art. 2 della Legge 447/95:

- valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa (vedi Tab. 2.1);
- valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori (Tab. 2.2);
- valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente (Tab. 2.3);
- valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge (Tab. 2.4).

CLAS	SIFICAZIONE DEL TERRITORIO	VALORI LIMITE DI EMISSIONE (dBA)			
CLAS	SIFICAZIONE DEL TERRITORIO	Periodo diurno	Periodo notturno		
Classe I	Aree particolarmente protette	45	35		
Classe II	Aree prevalentemente residenziali	50	40		
Classe III	Aree di tipo misto	55	45		
Classe IV	Aree di intensa attività umana	60	50		
Classe V	Aree prevalentemente industriali	65	55		
Classe VI	Aree esclusivamente industriali	65	65		

Tab. 2-1 - Valori limite di emissione

CLAS	SIFICAZIONE DEL TERRITORIO	VALORI LIMITE DI IMMISSIONE (dBA)			
CLAS	SIFICAZIONE DEL TERRITORIO	Periodo diurno	Periodo notturno		
Classe I	Aree particolarmente protette	50	40		
Classe II	Aree prevalentemente residenziali	55	45		
Classe III	Aree di tipo misto	60	50		
Classe IV	Aree di intensa attività umana	65	55		
Classe V	Aree prevalentemente industriali	70	60		
Classe VI	Aree esclusivamente industriali	70	70		

Tab. 2-2 – Valori limite di immissione

		V.	ALORI DI ATT	ENZIONE (de	3A)	
CLAS	SIFICAZIONE DEL TERRITORIO	Riferito	a 1 ora	Riferito a Tr		
		Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	
Classe I	Aree particolarmente protette	60	45	50	40	
Classe II	Aree prevalentemente residenziali	65	50	55	45	
Classe III	Aree di tipo misto	70	55	60	50	
Classe IV	Aree di intensa attività umana	75	60	65	55	
Classe V	Aree prevalentemente industriali	80	65	70	60	
Classe VI	Aree esclusivamente industriali	80	75	70	70	

Tab. 2-3 – Valori di attenzione

CLAS	SSIFICAZIONE DEL TERRITORIO	VALORI DI QUALITA' (dBA)			
CLAS	SIFICAZIONE DEL TERRITORIO	Periodo diurno	Periodo notturno		
Classe I	Aree particolarmente protette	47	37		
Classe II	Aree prevalentemente residenziali	52	42		
Classe III	Aree di tipo misto	57	47		
Classe IV	Aree di intensa attività umana	62	52		
Classe V	Aree prevalentemente industriali	67	57		
Classe VI	Aree esclusivamente industriali	70	70		

Tab. 2-4 – Valori di qualità

2.3.2 Prescrizioni per le sorgenti sonore

All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora è soggetta al rispetto di:

- 1) Limiti massimi dei livelli sonori (immissione ed emissione) propri della zona di appartenenza.
- I livelli sonori prodotti dalla sorgente (o dal complesso di sorgenti) devono essere misurati presso il confine della proprietà cui appartiene la medesima;
- 2) Limiti massimi dei livelli sonori (immissione ed emissione) propri della zona limitrofe I livelli sonori prodotti dalla sorgente (o dal complesso di sorgenti) devono essere misurati all'interno delle zone limitrofe in prossimità dei ricettori sensibili: ambienti abitativi e/o spazi realmente fruibili da persone e comunità.
- 3) Criterio differenziale (art. 4 del D.P.C.M 14/11/97)

I livelli sonori misurati all'interno degli ambienti abitativi devono rispettare i valori per limite differenziale di immissione (definiti all'art. 2, comma 3, lettera b) della Legge 447/95) di 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno.

Tali valori non si applicano nelle aree classificate in classe VI (aree esclusivamente industriali)

L'applicazione del criterio differenziale è vincolata al superamento dei seguenti valori di soglia, al di sotto dei quali ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

- Rumore misurato a finestre aperte: 50.0 dBA nel periodo diurno e 40.0 dBA in quello notturno
- Rumore misurato a finestre chiuse: 35.0 dBA nel periodo diurno e 25.0 dBA in quello notturno

Tali disposizioni non si applicano alla rumorosità prodotta:

- dalle infrastrutture stradali, ferroviarie aeroportuali e marittime;
- da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo arrecato all'interno dello stesso.

Presso le strutture scolastiche devono essere rispettati unicamente i limiti diurni qualora, nel periodo notturno, vi sia assenza dei soggetti fruitori.

Le aree e le attività soggette a regimi legislativi specifici sono trattate in dettaglio nel paragrafo successivo 2.4 "Zone/Attività particolari".

Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

2.4 ZONE/ATTIVITA' PARTICOLARI

2.4.1 Aree prospicienti le infrastrutture stradali

Il rumore derivante dall'esercizio delle infrastrutture stradali è disciplinato dal D.P.R n. 142 del 30/03/04 "Disposizioni per il contenimento dell'inquinamento acustico dal traffico veicolare, a norma dell'art. 11 della legge quadro della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Le disposizioni del decreto si applicano a tutti i tipi di strade (autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie, strade urbane di scorrimento, strade urbane di quartiere e strade locali), sia quelle esistenti (al loro ampliamento in sede e alle nuove infrastrutture in affiancamento a quelle esistenti, alle loro varianti), sia quelle di nuova realizzazione.

Il decreto prevede la definizione di fasce territoriali di pertinenza dell'infrastruttura (indicate graficamente sulla carta di classificazione acustica) all'interno delle quali il rumore generato dalla stessa deve rispettare specifici limiti di immissione.

Si riportano nelle successive tabelle 2.5 e 2.6 (Tabelle 1 e 2 dell'Allegato 1 del Decreto) in cui sono indicate rispettivamente l'ampiezza delle fasce e i relativi valori limite di immissione.

Tipo di Strada (secondo Codice	Sottotipo	Ampiezza fascia (m)	Scuole, o case di c ripo	ura e di	Altri ricettori	
della strada)		(111)	Diurno (dBA)	Notturno (dBA)	Diurno (dBA)	Notturno (dBA)
A - autostrada		250	50	40	65	55
B – extraurbana principale		250	50	40	65	55
C – extraurbana	C1	250	50	40	65	55
secondaria	C2	150	50	40	65	55
D – urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni nel rispetto del valori riportati in tabella C allegata al D.P.C. 14/11			
F – locale		30	e comunque in modo conforme alla classificazione acustica delle aree urbane			

Tab. 2-5 – Strade di nuova realizzazione

Tipo di Strada (secondo codice	Sottotipo	Ampiezza fascia (m)	Scuole, o case di o ripo		Altri ricettori	
della strada)		(111)	Diurno (dBA)	Notturno (dBA)	Diurno (dBA)	Notturno (dBA)
A suite streets		100 (fascia A)	50	40	70	60
A - autostrada		150 (fascia B)	50	40	65	55
B – extraurbana		100 (fascia A)	50	40	70	60
principale		150 (fascia B)	50	40	65	55
	0-	100 (fascia A)	50	40	70	60
C – extraurbana	Ca	150 (fascia B)	50	40	65	55
secondaria	Ch	100 (fascia A)	50	40	70	60
	Cb	50 (fascia B)	50	40	65	55
D – urbana di	Da	100	50	40	70	60
scorrimento	Db	100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni nel rispetto del valori riportati in tabella C allegata al D.P.C. 14/11		C. 14/11/97	
F – locale		30	e comunque in modo conforme alla classificazione acustica delle aree urbane			

Tab. 2-6 – Strade esistenti e assimilabili

2.4.2 Aree ferroviarie

Il rumore derivante dall'esercizio delle infrastrutture ferroviarie e delle linee metropolitane di superficie è disciplinato dal D.P.R n. 459 del 18/11/98 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, in materia d'inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario".

Il decreto prevede la definizione di fasce territoriali di pertinenza dell'infrastruttura (da indicare graficamente sulla carta di classificazione acustica) all'interno delle quali il rumore generato dalla stessa deve rispettare specifici limiti di immissione.

Nello specifico l'Art. 3 cita:

- 1- "A partire dalla mezzeria dei binari esterni e per ciascun lato sono fissate fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture della larghezza di:
- a) m 250 per le infrastrutture esistenti (o loro varianti) e per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h. Tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima più vicina all'infrastruttura, della larghezza di 100 m denominata fascia A; la seconda più distante dall'infrastruttura, della larghezza di 150 m denominata fascia B.
- b) m 250 per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h.
- 2- Per le aree non ancora edificate interessate dall'attraversamento di infrastrutture in esercizio, gli interventi per il rispetto dei limiti di cui agli articoli 4 e 5 sono a carico del titolare di concessione edilizia rilasciata all'interno delle fasce di pertinenza di cui al comma 1.
- 3- Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza si calcola a partire dal binario esterno preesistente".

Gli articoli 4 e 5 del decreto stabiliscono i valori limite da rispettare nelle fasce di pertinenza per infrastrutture con velocità di progetto rispettivamente superiore a 200 km/h e inferiore a 200 km/h:

- infrastrutture con velocità di progetto superiore a 200 km/h 65.0 dBA Leq diurno, 55 dBA Leq notturno (50 Leq diurno, 40 Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo).
- infrastrutture con velocità di progetto inferiore a 200 km/h 70.0 dBA Leq diurno, 60.0 Leq diurno nella fascia A; 65.0 dBA Leq diurno, 55 dBA Leq notturno nella fascia B (50 Leq diurno, 40 Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo).

All'esterno delle fasce di pertinenza il rumore emesso dalle infrastrutture ferroviarie concorre alla determinazione del livello sonoro ambientale, soggetto al rispetto dei valori limiti individuati dalla zonizzazione acustica.

Per sorgenti sonore di altra natura (non riconducibili alle infrastrutture ferroviarie) poste all'interno delle fasce di pertinenza valgono i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica.

2.4.3 Aree aeroportuali

La regolamentazione del contenimento dell'inquinamento acustico negli aeroporti civili e negli aeroporti militari aperti al traffico civile, limitatamente al traffico civile, è definita dai:

- D.M. 31/10/1997 "Metodologia di misura del rumore aeroportuale".
- D.M. 20/05/1999 "Criteri per la progettazione di sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico".
- D.M. 03/12/1999 "Procedure antirumore e zone di rispetto degli aeroporti".

II D.M. 31/10/1997 definisce:

- i criteri e modalità di misura del rumore emesso dagli aeromobili attraverso l'introduzione dell'indice di valutazione LVA (Livello di valutazione del rumore aeroportuale) (art. 3, all. A);
- la caratterizzazione acustica dell'intorno aeroportuale (art. 6) che individua tre aree di rispetto nelle quali valgono i seguenti limiti per la rumorosità prodotta dalle attività aeroportuali:
 - zona A: LVA non deve superare i 65 dB(A);
 - zona B: LVA non deve superare i 70 dB(A);
 - zona C: LVA può superare i 75 dB(A);
 - Al di fuori delle zone A, B e C l'indice LVA non può superare il valore di 60 dB(A)
- i criteri che regolano l'insediamento di nuove attività nelle zone di rispetto (art.7).

II D.M. 20/05/1999 definisce:

- caratteristiche e composizione dei sistemi di monitoraggio per il controllo del rumore aeroportuale (art. 2 e 3);
- caratteristiche ed ubicazione delle stazioni di monitoraggio (art. 4 e 5)
- criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico (art. 7);

II D.M. 03/12/1999 definisce:

- le procedure per l'adozione di misure di contenimento del rumore aeroportuale (art. 3)
- i criteri per l'individuazione delle zone di rispetto A, B e C (Art.4)

Nell'attività di pianificazione urbanistica delle zone interessate dall'attività aeroportuale, oltre ai limiti previsti dalla zonizzazione acustica, occorrerà tenere in considerazione le disposizioni contenute nei decreti sopraccitati.

2.4.4 Aree militari

Le aree militari sono soggette ai limiti di zona previsti dalla zonizzazione acustica. L'art 11, comma 3 della Legge n. 447/95 prevede che "la prevenzione e il contenimento acustico nelle aree esclusivamente interessate da installazioni militari e nelle attività delle Forze armate sono definiti mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'art. 3 della Legge del dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni".

Dopo la dismissione tali aree vengono classificate secondo i criteri della D.G.R. 2053/01 tenendo conto della nuova destinazione d'uso prevista dal PSC vigente.

2.4.5 Piste motoristiche e autodromi

Il D.P.R n. 304 del 03/04/01 "Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento di attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447" disciplina le emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche di autodromi, piste motoristiche di prova e per attività sportive.

Lo svolgimento di tali attività è vincolato (come per il funzionamento di qualsiasi altra sorgente fissa di rumore) al rispetto dei limiti determinati dai comuni con classificazione acustica ai sensi del D.P.C.M. 14/11/97. Le stesse non sono invece soggette al rispetto dei valori limite differenziali di immissione stabiliti dall'art.4 dello stesso decreto.

Oltre al rispetto dei suddetti limiti di immissione, vengono introdotti ulteriori limiti di rumorosità, su <u>base oraria</u>, da rispettarsi al di fuori dell'area di sedime degli impianti. Tali limiti sono differenziati per:

nuovi autodromi:

- 70 dBA Leg orario in qualsiasi ora del periodo diurno 6:00 22:00;
- 60 dBA Leq orario in qualsiasi ora del periodo notturno 22:00 6:00;

autodromi esistenti:

- 70 dBA Leg valutato per l'intero periodo 9:00 18:30;
- 60 dBA Leg valutato per l'intero periodo 18:30 22:00 e 6:00 9:00;
- 50 dBA valutato per l'intero periodo 22:00 6:00;
- 75 dBA Leq orario in qualsiasi ora del periodo diurno 6:00 22:00 entro 5 anni dall'entrata in vigore del decreto;
- 72 dBA Leq orario in qualsiasi ora del periodo diurno 6:00 22:00 entro 8 anni dall'entrata in vigore del decreto.

Il decreto sancisce inoltre la possibilità di richiedere autorizzazioni in deroga per lo svolgimento di manifestazioni motoristiche, prove e test tecnici fissando tempi e modalità per il rilascio delle stesse.

Le deroghe saranno concesse sulla base di un limite massimo di giorni all'anno, il cui numero è differenziato a seconda del tipo di manifestazione/attività e del tipo di impianto (impianti sede di gare di F1, F3000, Moto Grand Prix ecc. oppure altri impianti). In taluni casi le deroghe possono essere illimitate qualora il gestore dell'impianto provveda a garantire un determinato comfort acustico all'interno delle abitazioni (45 dBA nel periodo diurno e 35 dBA nel periodo notturno).

Le concessioni in deroga sono rilasciate dai Comuni su richiesta dei gestori degli impianti attraverso la presentazione di apposita domanda cui deve essere allegata una relazione tecnica firmata da un tecnico competente in acustica.

I gestori degli impianti sono altresì tenuti all'installazione obbligatoria di sistemi di monitoraggio fissi ed a fornire ai Comuni ed alla Regione la documentazione relativa ai controlli sui dispositivi di scarico dei veicoli ammessi in pista.

I comuni sono tenuti ad adeguare la propria disciplina regolamentare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.

2.4.6 Attività che impiegano impianti a ciclo produttivo continuo

Gli impianti a ciclo produttivo continuo ubicati in zone diverse da quelle esclusivamente industriali sono soggetti alle disposizioni del D.M. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".

Sono definiti impianti a ciclo produttivo continuo (art.2)

- quelli di cui non è possibile interrompere l'attività senza causare danni all'impianto, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto o quelli deputati ad erogare servizi di pubblica utilità;
- b) quelli il cui esercizio è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norma di legge, sulle ventiquattro ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione.

L'art. 3 del decreto reca i criteri per l'applicazione del criterio differenziale:

- per gli impianti a ciclo continuo in esercizio o per i quali sia stata presentata domanda di autorizzazione all'esercizio prima del 19/03/1997 (data di entrata in vigore del decreto) è previsto il rispetto del criterio differenziale qualora non siano rispettati i limiti assoluti di immissione:
- per gli impianti a ciclo continuo realizzati dopo il 19/03/1997 il rispetto del criterio differenziale è condizione necessaria per il rilascio della concessione.

L'art. 4 indica modalità e tempi per l'adozione dei piani di risanamento.

2.4.7 Attività temporanee

Le attività temporanee sono disciplinate dalle sottoelencate disposizioni che costituiscono il **regolamento acustico delle attività rumorose temporanee** in conformità del D.G.R. 21/01/2002, n 45 "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni in deroga per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 09/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" (art. 6, comma 1, lett. h) L. 447/95).

Il Comune può rilasciare le autorizzazioni in deroga ai limiti di zona per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni eventualmente indicate dal comune stesso in base alla specifica attività svolta, sentito il parere dell'ARPA.

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisca in un periodo di tempo limitato e/o si svolga in modo non permanente nello stesso sito.

Rientrano in tale categoria:

- cantieri edili, stradali ed assimilabili
- attività agricole
- manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico: concerti, spettacoli, feste popolari, luna park, manifestazioni sportive ed assimilabili.
- particolari sorgenti sonore: macchine da giardino, altoparlanti, cannoncini antistorno, cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine ed assimilabili.

Sono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone, quali schiamazzi e strepiti di animali cui provvede il l'ocomma dell'art. 659 del C.P. Salvo eventuali prescrizioni particolari indicate dal Comune o dall'ARPA nel provvedimento di autorizzazione, dovrà essere rispettata la seguente disciplina:

<u>Cantieri edili, stradali ed assimilabili</u>: in caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso dovranno essere conformi alla marcatura CEE recepita dalla normativa nazionale. Le lavorazioni, nel caso di cantieri edili, stradali ed assimilabili potranno essere svolte di norma tutti i giorni feriali dalle ore 07.00 alle ore 20.00. Nel caso di lavorazioni o di uso di attrezzature rumorose dovranno essere attivati tutti gli accorgimenti tecnici necessari a rendere meno rumoroso il loro uso. Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

L'attivazione di macchine e l'esecuzione di lavori rumorosi possono di norma essere effettuate nei giorni feriali, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00

Durante gli orari di cui sopra è consentito l'uso di macchine rumorose qualora non venga superato il limite di 70.0 dBA LAeq rilevato per un tempo di misura non inferiore a 10 minuti in facciata ad edifici residenziali. Ai cantieri per opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati si applica il limite di 65.0 dBA LAeq rilevato per un tempo di misura non inferiore a 10 minuti all'interno dell'ambiente abitativo con finestre chiuse.

Restano esclusi i cantieri edili e/o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas ecc.).

Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere, nel rispetto dei limiti di orario e di rumore di cui sopra, necessita di autorizzazione da richiedere al Comune o allo sportello unico almeno 45 giorni prima dell'inizio dell'attività. La domanda deve essere corredata della documentazione di cui all'All. 1 del presente regolamento.

Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti di rumore di cui sopra, possono richiedere specifica deroga. A tal fine va presentata domanda al Comune o allo sportello unico, con le

modalità previste all'All. 2 del presente regolamento, corredata della documentazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.

Attività agricole: le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto non necessitano di specifica autorizzazione e non sono pertanto tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento delle attività. Si precisa che devono comunque essere contemporaneamente soddisfatti i requisiti di temporaneità, stagionalità ed impiego di macchinari mobili.

Manifestazioni in luogo pubblico: sono da considerarsi attività rumorose quelle a carattere temporaneo esercitate presso pubblici esercizi a supporto dell'attività principale licenziata, (piano bar, serate musicali, feste popolari ecc.), nonché le emissioni sonore derivanti da concerti, circhi, teatri tenda ed altre strutture mobili di intrattenimento o prodotte da festival o manifestazioni analoghe allorquando le stesse non superino le sessanta giornate nell'arco dell'anno. La localizzazione sarà valutata caso per caso, in relazione, al tipo di manifestazione e al periodo. Il funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei limiti di zona è consentito negli orari previsti e nei luoghi previsti nelle tabelle 1, 2 presenti nelle pagine seguenti. Non si considerano i limiti differenziali. Tale limite si intende fissato al perimetro delle zone nelle quali si svolgono le manifestazioni.

Lo svolgimento di manifestazioni temporanee a carattere rumoroso, è di norma consentito qualora venga rispettato il limite di esposizione per il pubblico. In tal caso ai fini della tutela della salute degli utenti dovrà essere rispettato il limite di 108 dB(A) Lasmax, da misurarsi in prossimità della posizione più rumorosa occupata dal pubblico.

Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni necessita di autorizzazione da richiedere al Comune o allo sportello unico 45 giorni prima dell'inizio come dall'allegato n. 3 del presente regolamento.

<u>Particolari sorgenti sonore</u>: l'uso di *macchine da giardinaggio* con motore a scoppio è consentito in tutti i giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e nei giorni festivi dalle 16.00 alle 19.00. Le macchine dovranno comunque essere conformi alla marcatura CEE recepita dalla normativa nazionale. Nel caso di uso di attrezzature rumorose dovranno essere attivati tutti gli accorgimenti tecnici necessari a rendere meno rumoroso il loro uso.

L'uso di *altoparlanti* su veicoli, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento del Codice della Strada è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle 19.00.

L'uso di *cannoncini antistorno* è consentito dall'alba al tramonto con cadenza di sparo maggiore/uguale a 3 minuti. Il dissuasore dovrà essere posizionato il più lontano possibile da ambienti residenziali (mai meno di 100 m) e con la bocca di sparo non orientata verso le residenze.

L'uso di *cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine* è consentita dalle ore 6:00 alle ore 23:00 (salvo eccezionali circostanze meteorologiche) dal 1 aprile al 30 ottobre. Il dispositivo dovrà essere posizionato il più lontano possibile da ambienti residenziali (mai meno di 200 m).

CRITERI DI MISURAZIONE, CONTROLLO E VIGILANZA

I parametri di misura riportati nelle tabelle 1, 2 sono rilevati in facciata agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico con le sequenti modalità:

- a) LAeq, come definito dal D.M. 16/03/1998, TM (tempo di misura) ≥ 10'; tale parametro determina la compatibilità del sito con le caratteristiche e la tipologia della manifestazione autorizzata;
- b) LASlow, definito come livello di pressione sonora ponderato A e dinamica Slow, attribuibile agli impianti elettroacustici di diffusione sonora e ad ogni altra sorgente rumorosa a servizio della manifestazione. Per la verifica di tale parametro occorre accertare che il superamento del limite si sia verificato almeno tre volte nel corso della misura, che pertanto dovrà essere eseguita con l'utilizzo della time-history o della registrazione grafica o altra metodica atta a rilevare l'andamento nel tempo dei livelli sonori.

Per tutte le attività normate dal presente Regolamento non si applica il limite di immissione differenziale né si applicano i tipi di penalizzazione previste dal D. M. 16/03/98 (componenti tonali o impulsive).

L'attività di controllo e vigilanza è demandata all'ARPA ed al Corpo di Polizia Municipale, nell'ambito delle rispettive competenze; il controllo del rispetto dei limiti orari delle attività di cui al comma 5 del Titolo V è di competenza esclusivamente del Corpo di Polizia Municipale. In ogni caso il tecnico competente in acustica ambientale è tenuto a verificare che l'installazione degli impianti sia conforme alla relazione da lui stesso redatta e alle eventuali prescrizioni impartite da ARPA. Allo stesso modo, gli organizzatori delle manifestazioni sono da ritenersi responsabili del rispetto delle eventuali prescrizioni contenute nelle autorizzazioni.

SANZIONI

Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento e/o alle prescrizioni impartite dal Comune in applicazione dello stesso sono punite con la sanzione amministrativa da € 285,23 a € 10.329,14 ai sensi del comma 3 dell'art.10 della Legge n.447/1995.

ADEGUAMENTO DELLE NORME E DEI REGOLAMENTI COMUNALI ESISTENTI

Il presente Regolamento è parte integrante del Regolamento Comunale di Igiene e delle Norme Tecniche di Attuazione della Classificazione Acustica del territorio comunale.

NTA- casina.doc

ALLEGATI AL REGOLAMENTO PER ATTIVITA' TEMPORANEE

ALLEGATO 1

(CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI)

da utilizzare per i cantieri che rispettano orari e valori limite di cui alla Del. di G.R. n. 45/2002

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA IN DEROGA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE"

Allo Sportello Unico del Comune di CASINA

II sottoscritto via	nato a	il					
residente in via	n						
in qualità di: legale rappresentante titolare altro (specificare:)					
della ditta							
con sede legale in(via, località, comune, provincia, telefono, fax)							
C. F. o P. IVA. per l'attivazione di un cantiere:							
edile o stradale ristrutturazione o manutenzione st	traordinaria di fabbricati						
con sede in viann							
per il periodo dalal							

CHIEDE

l'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 10 della L. R. 15/2001.

A tal fine dichiara di rispettare gli orari ed i valori limite indicati al paragrafo 2.4.7 (attività temporanee) delle NTA della zonizzazione acustica.

Il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, del Regolamento comunale di cui sopra ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione dirigenziale.

Si allega la seguente documentazione:

- 1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.
- 2) Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti sonore, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile.

Confermo	che i	dati	e le	e notizie	forniti	nella	presente	domanda	corrispondono	а	verità,	consapevole	delle
responsab	ilità e d	delle p	ene	stabilite d	all'art. 7	76 del I	DPR 445/00	0					

Data	Firma

N. B.: Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

ORARI E LIMITI MASSIMI

- 1. L'attività dei cantieri edili, stradali o assimilabili, è svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 7 alle ore 20; l'esecuzione di lavorazioni disturbanti (ad es. escavazioni, demolizioni, etc.) e l'impiego di macchinari rumorosi (ad es. martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, etc.) sono svolti, di norma, secondo gli indirizzi di cui ai successivi capoversi, dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.
- 2. Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi, non dovrà mai essere superato il valore limite LAeq = 70 dB(A), riferito ad un tempo di misura TM (tempo di misura) ≥ 10 minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi.
- 3. Ai cantieri per opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati si applica il limite LAeq = 65 dB(A) con TM (tempo di misura) ≥ 10 minuti misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse. Per contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che:
 - il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive comunitarie in materia di emissione acustica ambientale, che tramite idonea organizzazione dell'attività;
 - b. in occasione dello svolgimento di attività o lavorazioni particolarmente rumorose, venga data preventiva informazione, alle persone potenzialmente disturbate, su tempi e modi di esecuzione delle stesse.
- 4. Non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o bassa frequenza.

ALLEGATO 2

(CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI)

da utilizzare per i cantieri che NON rispettano orari e valori limite di cui alla Del. di G.R. n. 45/2002

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA IN DEROGA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE"

Allo Sportello Unico del Comune di CASINA

II sottoscritto		nato a	il	
residente in	via	nato a n		
in qualità di:				
☐ legale rappresentant	te			
□ titolare				
□ altro (specificare:)
della ditta				
con sede legale in				
		omune, provincia, telefono, fax)		
C. F. o P. IVA				
per l'attivazione di un c	antiere:			
edile o stradale				
ristrutturazione o m	anutenzione stra	ordinaria di fabbricati		
con sede in via	n			
per il periodo dal	al			

CHIEDE

l'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 10 della L. R. 15/2001.

A tal fine dichiara di <u>NON</u> essere in grado di rispettare gli orari ed i valori limite indicati al paragrafo 2.4.7 (attività temporanee) delle NTA della zonizzazione acustica.

Per	Per le seguenti motivazioni:				
	ega alla presente documentazione tecnica redatta da tecnico competente in estica ambientale, corrispondente ai seguenti requisiti:				
b)	planimetria in scala adeguata dalla quale siano desumibili le posizioni, oltre che delle sorgenti sonore, anche degli edifici più vicini alle medesime; tutte le notizie utili a caratterizzare acusticamente le sorgenti sonore, le tecnologie utilizzate ed i tempi di utilizzo previsti: livello di potenza sonora, oppure livelli sonori a distanza nota ottenuti sulla base di dati tecnici dichiarati dal costruttore delle macchine				
c) d) e)	utilizzate, ovvero sulla base di misure sperimentali in cantieri che hanno utilizzato la medesima tecnologia; stima dei livelli sonori attesi nell'ambiente esterno in prossimità dei potenziali ricettori più vicini. In caso di cantieri interni a fabbricati abitati è necessario che le stime siano riferite anche agli ambienti abitativi interni ai fabbricati stessi; durata dell'attività oggetto della richiesta di deroga ai valori limite; misure di mitigazione acustica adottate o che si intendono adottare al fine di ridurre l'emissione sonora.				
inqu	ottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia di uinamento acustico, del Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose poranee ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione dirigenziale.				
Conf resp	ermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle onsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00				
Dat	a Firma				

N. B.: Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

ORARI E LIMITI MASSIMI

- 1. L'attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, è svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 7 alle ore 20; l'esecuzione di lavorazioni disturbanti (ad es. escavazioni, demolizioni, etc.) e l'impiego di macchinari rumorosi (ad es. martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, etc.) sono svolti, di norma, secondo gli indirizzi di cui ai successivi capoversi, dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.
- 2. Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi, non dovrà mai essere superato il valore limite LAeq = 70 dB(A), riferito ad un tempo di misura TM (tempo di misura) ≥ 10 minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi.
- 3. Ai cantieri per opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati si applica il limite LAeq = 65 dB(A) con TM (tempo di misura) ≥ 10 minuti misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse. Per contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che:
 - a. il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive comunitarie in materia di emissione acustica ambientale, che tramite idonea organizzazione dell'attività:
 - b. in occasione dello svolgimento di attività o lavorazioni particolarmente rumorose, venga data preventiva informazione, alle persone potenzialmente disturbate, su tempi e modi di esecuzione delle stesse.
- 4. Non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o bassa frequenza.

ALLEGATO 3

(MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, SPETTACOLI A CARATTERE TEMPORANEO OVVERO ITINERANTE)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA IN DERORGA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE"

Allo Sportello Unico

	dei Co	omune di CASINA
Il sottoscritto via n	_ nato a	il
in qualità di:		
□ legale rappresentante		
□ titolare		
□ altro (specificare:)
della (ditta, circolo, associazione, etc)		
con sede legale in(via, località, comune, provinc	ia telefono fax)	<u></u>
(via, rocalita, comano, provinc	ia, telefolio, faxy	
C. F. o P. IVA		
per l'attivazione della manifestazione a carattere ten		
con sede in viann.		
per il periodo dalalal		
con il seguente orario: dallealle		
CHIEDE	Ĭ.	
l'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 10 della	L. R. 15/2001.	
A tal fine dichiara:		
□ di rispettare		
□ non essere in grado di rispettare		
gli orari ed i valori limite indicati:		
alla tabella 1		
□ alla tabella 2		

del "Regolamento comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee",

Centro Cooperativo di Progettazione – RE -

per le seguenti motivazioni:		

Nel caso in cui si sia in grado di rispettare i limiti di tabella si allega alla presente:

- a) planimetria in scala adeguata dalla quale siano desumibili le posizioni, oltre che delle sorgenti sonore, anche degli edifici più vicini alle medesime;
- b) ogni altra notizia utile;

Nel caso in cui non si sia in grado di rispettare i limiti di tabella si allega alla presente la documentazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica ambientale, corrispondente ai seguenti requisiti:

- a) planimetria in scala adeguata dalla quale siano desumibili le posizioni, oltre che delle sorgenti sonore, anche degli edifici più vicini alle medesime;
- b) tutte le notizie utili a caratterizzare acusticamente le sorgenti sonore, le tecnologie utilizzate ed i tempi di utilizzo previsti: livello di potenza sonora oppure livelli sonori a distanza nota ottenuti sulla base di dati tecnici disponibili, ovvero sulla base di misure sperimentali in condizioni analoghe;
- c) stima dei livelli sonori attesi nell'ambiente esterno in prossimità dei potenziali ricettori più vicini e dei livelli sonori attesi per l'esposizione del pubblico e descrizione degli accorgimenti e delle misure di mitigazione, limitazione e contenimento della rumorosità adottate o che si intendono adottare al fine del rispetto dei valori limite previsti.

Il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, del Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione dirigenziale.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00

Data	Firma

N. B.: Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

AVVERTENZE

In ogni caso il tecnico competente in acustica ambientale è tenuto a verificare che l'installazione degli impianti sia conforme alla relazione da lui stesso redatta e alle eventuali prescrizioni impartite da ARPA. Allo stesso modo, gli organizzatori delle manifestazioni sono da ritenersi responsabili del rispetto delle eventuali prescrizioni contenute nelle autorizzazioni.

	TA	BELLA 1 -	TABELLA 1 - COMUNE DI CASINA	SINA			
	Ÿ	anifestazio	anifestazioni a valenza pubblica-	blica-			
Principali Aree individuate per lo svolgimento di manifestazioni a valenza pubblica	Afflusso atteso	Durata h/giorno	n. Max di giorni	Limite in facciata LAeq	Limita LASIow In facciata	Limite orario	Limite di esposizione per il pubblico LASmax
Casina Area sportiva*	> 1000	1	10	92	100	2.00	108
Casina centro capoluogo	>1000	16	2	20	92	2.00	108
Migliara Zona Chiesa	>300	8	8	96	100	2.00	108
Leguigno Zona Chiesa	>300	8	9	96	100	2.00	108
Cortogno campo polivalente ex scuole	>300	8	9	96	100	2.00	108
Costaferrata campo polivalente scuola	>300	12	4	20	22	2.00	108

NTA- casina.doc

* area disponibile per grandi eventi non programmati

	TA	BELLA 2a -	ABELLA 2a - COMUNE DI CASINA	SINA			
	- M	anifestazio	Manifestazioni a valenza pubblica-	olica-			
Tipologia di manifestazione	Afflusso atteso	Durata h/giorno	n. Max di giorni	Limite in facciata LAeq	Limita LASIow In facciata	Limite orario	Limite di esposizione per il pubblico LASmax
"Fiera del Parmigiano Reggiano" a Casina centro	>1000	16	7 gg 1^ sett Agosto	70	75	2.00	108
Sagra di Migliara	>300	8	3 gg 3^ sett Giugno	92	100	2.00	108
"Sagra San Giovanni Battista" Leguigno	>300	8	1 gg 4^ sett Giugno	92	100	2.00	108
"Sagra di Sant'Anna" Leguigno	>300	8	4 gg 3^ sett Luglio	70	75	2.00	108
"Ferragosto insieme" Cortogno	>300	8	5 gg 2^ Agosto	95	100	1.00	108
"Fiera millenaria di Paullo" Costaferrata	>300	12	4 gg 3^ sett Agosto	70	75	1.00	108

	TAI	BELLA 2b	ABELLA 2b - COMUNE DI CASINA	CASINA			
		- Manife	- Manifestazioni private-	·e-			
Tipologia di Manifestazione	Afflusso atteso	Durata	n. Max di giorni	Limite in facciata Laeq	Limite LASIow In facciata	Limite orario	Limite di esposizione per il pubblico LASmax
Concerti e manifestazioni all'aperto	> 1000	4 h	Non definita	95	100	2.00	108
Concerti e manifestazioni all'aperto	< 1000	4 h	Non definita	85	06	2.00	108
Concerti e/o manifestazioni al chiuso	> 1000	Non definita	Non definita	70	75	2.00	108
Manifestazioni all'aperto a supporto di altre attività (Pubblico Esercizio ecc.) con eventuale esecuzione dal vivo o diffusione sonora	///	Non definita	Non definita	02	75	2.00	108
Manifestazioni al chiuso a supporto di altre attività (Pubblico Esercizio ecc.) con eventuale esecuzione dal vivo o diffusione sonora	///	Non definita	Non definita	09	65	2.00	108

NTA- casina.doc

NB: tutte le manifestazioni diverse da quelle di tabella 2a si devono attenere ai limiti di tabella 2b

2.5 CONFINE TRA ZONE CON DIVERSA CLASSE ACUSTICA

La carta di zonizzazione acustica individua una classificazione per ambiti territoriali omogenei (UTO) definita sulla base delle destinazioni d'uso previste dal P.S.C.

In relazione al confine tra due diverse classi acustiche si profilano tre situazioni:

1. <u>CONFINI COMPATIBILI</u>

Confini tra zone omogenee i cui limiti non differiscono per più di 5 dBA, in cui non risulta allo stato attuale una situazione di conflitto acustico (clima acustico entro i limiti di zona).

Per tali aree non si rende necessaria l'adozione di un piano di risanamento acustico; La situazione di compatibilità viene mantenuta attraverso gli adempimenti di cui al Capo II.

2. CONFINI DI POTENZIALE CONFLITTO

Confini tra zone omogenee i cui limiti differiscono per più di 5 dBA, dove comunque non risulta allo stato attuale una situazione di conflitto acustico (clima acustico entro i limiti di zona).

Per tali aree non si rende necessaria al momento l'adozione di un piano di risanamento acustico.

La situazione di compatibilità viene mantenuta attraverso gli adempimenti di cui ai Capi II e III.

In relazione alla loro potenziale problematicità, tali situazioni dovranno essere oggetto di monitoraggi acustici periodici in quanto la modifica alle fonti di rumore nell'area di classe maggiore potrebbe provocare un superamento dei limiti nella confinante area di classe minore.

In caso di superamento di tali limiti si procederà alla predisposizione di un P.d.R.A. come al successivo punto 3.

3. CONFINI INCOMPATIBILI

Confini tra zone omogenee in cui risulta allo stato attuale un non rispetto dei limiti delle rispettive classi acustiche (clima acustico superiore ai limiti di zona).

La situazione di incompatibilità viene superata attraverso gli adempimenti di cui al Capo IV (piano di risanamento acustico).

La situazione di compatibilità/incompatibilità lungo i confini tra le diverse aree deve essere rilevata con l'ausilio di misure strumentali.

Le definizioni di confini compatibili, di potenziale conflitto e incompatibili mantengono il loro significato anche qualora siano riferite all'attiguità tra zone relative allo stato di fatto e zone relative stato di progetto (trasformazioni urbanistiche potenziali previste dagli strumenti urbanistici)

2.6 ZONE CON LIVELLI ACUSTICI SUPERIORI AI LIMITI

Zone omogenee in cui le misure evidenziano un non rispetto dei limiti di zona (clima acustico attuale superiore ai valori limite di zona).

Per tali ambiti si rende necessaria la predisposizione del piano di risanamento acustico di cui al Capo IV.

3 CAPO II – TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE

Ai fini dell'applicazione delle norme di cui ai paragrafi 3.1 e 3.2 si intendono "Piani Urbanistici Attuativi": i Piani Particolareggiati, i Piani per l'edilizia economica e popolare, i Piani per gli insediamenti produttivi, i Piani di recupero, i Programmi Integrati di intervento ed ogni altro Piano o Progetto assoggettato a convenzione.

Si considerano "Interventi Edilizi Diretti": le concessioni edilizie, le autorizzazioni edilizie ed ogni altro atto di assenso comunque denominato.

Tutte le trasformazioni urbanistiche ed edilizie devono perseguire il mantenimento della compatibilità acustica o il miglioramento di una situazione di criticità esistente.

3.1 PIANI URBANISTICI ATTUATIVI

Sotto il profilo acustico i Piani Urbanistici Attuativi devono garantire:

- una classificazione acustica dell'area di Piano compatibile con la zonizzazione delle aree limitrofe, evitando l'accostamento di classi acustiche con limiti che differiscono per più di 5 dBA;
- b) il rispetto dei valori limite definiti dalla zonizzazione acustica entro il perimetro dell'area di Piano.
- c) il rispetto dei valori limite definiti dalla zonizzazione acustica all'interno delle zone limitrofe, qualora queste siano interessate da rumori prodotti all'interno del perimetro di Piano, ovvero l'esecuzione di provvedimenti, interventi ed opere, in grado di garantire un clima acustico conforme a detti limiti.

A tale scopo è indispensabile che, <u>in sede di formazione dei PUA</u>, gli obiettivi progettuali tengano in considerazione le seguenti problematiche connesse con l'inquinamento acustico:

- l'integrazione dell'area di Piano con l'intorno esistente o futuro in relazione agli aspetti a valenza acustica (funzioni o attività insediate nelle zone limitrofe, viabilità ecc.)
- l'individuazione delle condizioni di maggior tutela per le differenti funzioni da insediare, realizzando, se possibile, micro-ambiti acusticamente differenziati all'interno dell'area oggetto di intervento (es. individuando sub-comparti maggiormente omogenei);

Attraverso una razionale distribuzione dei volumi e delle funzioni, localizzando opportunamente le sorgenti e/o attività rumorose nonché i ricettori sensibili, è infatti possibile mettere in atto e graduare numerose azioni protettive variamente combinate tra loro.

Qualora le destinazioni d'uso previste dal Piano non consentano una classificazione acustica compatibile con l'intorno esistente, è possibile perseguire obiettivi di qualità attraverso la modifica dei contenuti della zonizzazione urbanistica negli strumenti urbanistici comunali vigenti (es. escludendo determinati usi, ovvero limitandone la superficie massima ammessa).

L'eventuale suddivisione dell'area di Piano in più UTO di diversa classe acustica non deve creare conflitti tra le UTO stesse e le UTO limitrofe. L'adozione di tale procedura sarà inoltre consentita solo se la dimensione di ogni singola area è tale da non determinare un'eccessiva frammentazione della classificazione acustica. I Piani Urbanistici Attuativi dovranno pertanto contenere tutti gli elementi necessari per l'assegnazione della classe acustica al comparto (o eventualmente ai sub-comparti) secondo i criteri indicati dalla D.G.R. 2053/01.

<u>In sede di presentazione dei PUA</u> dovrà essere allegata una **Relazione di Impatto Acustico**, redatta da un tecnico competente, contenente:

- 1. Documentazione di Impatto Acustico e/o Valutazione Previsionale del Clima Acustico come definite ai successivi punti 3.2 e 3.3, che dovranno attestare la conformità alle prescrizioni a), b), e c) contenute nel presente paragrafo.
- 2. Eventuale proposta di differenziazione in più zone acustiche per il comparto oggetto di PUA a seconda delle destinazioni d'uso.
- 3. Indicazione per ogni zona acustica individuata dei seguenti parametri calcolati considerando la massima capacità insediativa:
 - tipologie d'uso insediabili (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali ecc.)
 - densità di popolazione (abitanti/Ha)
 - densità di attività commerciali (sup. commerciale/sup. zona)
 - densità di attività produttive (sup. produttiva/sup. zona)

La realizzazione degli eventuali interventi di protezione per il contenimento della rumorosità ambientale entro i limiti di zona è a carico dell'attuatore dei piani.

L'assenza della Relazione di Impatto Acustico è causa di improcedibilità della domanda.

All'atto di approvazione dei Piani Urbanistici Attuativi deve seguire il contestuale aggiornamento della classificazione acustica.

3.2 INTERVENTI SOGGETTI ALLA PRESENTAZIONE DELLA "DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO"

Alla domanda P.d.C, denuncia inizio attività o altro atto di assenso comunque denominato, deve essere allegata la Documentazione di Impatto Acustico", che deve essere preventivamente approvata da ARPA, per gli interventi relativi alle seguenti opere (cfr. art. 8, comma 2 della Legge 447/95):

- a) opere sottoposte alla valutazione di impatto ambientale (V.I.A);
- b) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- c) strade di tipo A (autostrade), B (extraurbane principali), C (extraurbane secondarie), D (urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali) secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30/04/92, n. 285, e successive modificazioni;
- d) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
- e) discoteche;
- f) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- g) impianti sportivi e ricreativi
- h) insediamenti produttivi;
- i) cave

La presentazione della documentazione di impatto acustico è altresì obbligatoria in caso di modifica, potenziamento, conversione degli impianti sopraelencati.

L'assenza della documentazione di impatto acustico è causa di improcedibilità della domanda.

3.2.1 Contenuti della Documentazione di Impatto Acustico

La documentazione di previsione di impatto acustico è una relazione capace di fornire, in modo chiaro ed inequivocabile, tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici che deriveranno dalla realizzazione del progetto.

Nel caso che la previsione dei livelli acustici sia stata ottenuta tramite calcolo teorico, dovrà esserne data illustrazione.

La documentazione di previsione di impatto acustico da presentare in duplice copia dovrà essere redatta in conformità a quanto indicato sulla D.G.R. n°673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della LR 9 maggio 2001, n. 15 recante 'Disposizioni in materia di inquinamento acustico

3.3 INTERVENTI SOGGETTI ALLA PRESENTAZIONE DELLA "VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO"

E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico (V.P.C.A.) delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti (cfr. art. 8, comma 3, L 447/95):

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui ai punti del paragrafo 3.2 delle presenti N.T.A.

La Valutazione di Previsione Clima Acustico deve essere presentata anche nel caso di edifici esistenti per i quali viene presentata domanda di variazione della destinazione d'uso a favore degli usi scolastici, ospedalieri e per case di cura e riposo.

L'assenza della Valutazione di Previsione Clima Acustico, qualora richiesta, è causa di improcedibilità della domanda.

In alternativa, nei casi di seguito elencati:

Ampliamento di edifici esistenti;

Nuova edificazione residenziale;

Ristrutturazione di edifici residenziali già esistenti;

può essere presentata la dichiarazione sostitutiva trattandosi di intervento ubicato:

- all'esterno delle fasce territoriali di pertinenza delle strutture ferroviarie così come individuate dall'art. 3 del DPR 18/77/98 (distanza superiore a 250m dalla mezzeria dei binari)
- in area distante da attività industriali o artigianali
- in prossimità di strade di tipo E (strade urbane di quartiere) o di tipo F (strade locali) secondo la classificazione di cui al D.Lgs.30/04/92 n°285 e successive modificazioni
- in zone in cui non sono presenti altre sorgenti acustiche di rilievo.

3.3.1 Contenuti della Valutazione Previsionale del Clima Acustico

La valutazione previsionale del clima acustico dovrà contenere:

- 1. rilevazione dei livelli di rumore presenti prima della realizzazione del nuovo insediamento;
- 2. valutazione della compatibilità acustica dell'insediamento previsto con i livelli di rumore presenti ed eventuali azioni progettuali conseguenti;
- 3. eventuale determinazione dei livelli sonori previsti all'interno degli ambienti abitativi e confronto con i limiti di accettabilità previsti per le varie destinazioni d'uso;
- 4. elaborati cartografici:
 - •stralcio della carta di zonizzazione acustica comprendente la zona di intervento e le zone limitrofe;
 - •planimetria orientata, in scala adeguata nella quale siano indicati l'insediamento, gli edifici vicini e loro destinazione d'uso, nonché altre eventuali infrastrutture (strade, ferrovie ecc.);

ALLEGATO 4

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ALLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTTO ACUSTICO

Allo Sportello Unico del Comune di CASINA

Il sottoscritto via	nato a	il
	n	
in qualità di:		
□ legale rappresentante		
□ titolare		
□ altro (specificare: della (ditta, circolo, associazione, etc))
con sede legale in		
(via, localita	à, comune, provincia, telefono, fax)	
C. F. o P. IVA		
Richiesta edilizia		
Intervento relativo alla seguente attiv	rità	
SOGGETTO alla presentazione del rientra nell'elenco del paragrafo 3.2 acustica (da art. 8 Legge 447/95), tra	delle Norme tecniche di Attuazio	
□ Circolo privato o esercizio publi sorgenti sonore rumorose.	blico ove non sono installati ma	acchinari, impianti e/o
macchinari, impianti e/o sorgenti		
struttura di produzione e/o manip	ura sanitaria pubblica o privata, polazione alimenti o bevande, labo	oratorio di analisi in cui
non sono installati macchinari, im	npianti e/o sorgenti sonore rumoros	se.
Confermo che i dati e le notizie forniti n	ella presente domanda corrispondono a	a verità, consapevole delle
responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76	del DPR 445/00	
Data	Firma	

N. B.: Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

ALLEGATO 5

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ALLA DOCUMENTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO

Allo Sportello Unico del Comune di CASINA

Il sottoscritto		nato a	il
residente in	via	nato a n	
in qualità di:			
□ legale rapprese	ntante		
□ titolare			
□ altro (specificar della (ditta, circolo, a con sede legale in	e: associazione, etc))
3.00		comune, provincia, telefono, fax)	
C. F. o P. IVA			
Richiesta edilizia			
Intervento relativo	alla seguente attivit	à	
0: 1: 1: "			
SOGGETTO alla p nell'elenco del par	resentazione della	abilità che l'intervento oggetto documentazione di clima acusti rme tecniche di Attuazione della i:	co in quanto non rientra
□ Ampliamento	di edifici esistenti		
■ Nuova edifica:	zione residenziale		
□ Ristrutturazior	ne di edifici residenz	iali già esistenti	

In quanto l'intervento è ubicato:

- all'esterno delle fasce territoriali di pertinenza delle strutture ferroviarie così come individuate dall'art. 3 del DPR 18/77/98 (distanza superiore a 250m dalla mezzeria dei binari)
- in area distante a attività industriali o artigianali
- lontano da autostrade o infrastrutture viarie con notevoli flussi veicolari
- in zone in cui non sono presenti altre sorgenti acustiche di rilievo

In conseguenza a quanto sopra indicato l'intervento non è soggetto alla presentazione della documentazione di clima acustico in quanto non sono presenti sorgenti sonore di rilievo nell'area.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente o responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00	lomanda corrispondono a verità, consapevole del	le
Data	Firma	

N. B.: Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

4 CAPO III – ADEMPIMENTI NELLE ZONE DI POTENZIALE CONFLITTO

4.1 ZONE DI POTENZIALE CONFLITTO

Sono zone di potenziale conflitto le aree adiacenti a confini di potenziale conflitto di cui al capo I, paragrafo 2.5, punto 2. Per come sono definite, l'identificazione di tali aree richiede una verifica strumentale che accerti l'assenza di conflitti acustici reali (clima acustico entro i limiti di zona).

Nelle zone di potenziale conflitto si applicano gli adempimenti di cui al capo II.

L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare verifiche strumentali al fine di accertare il rispetto dei limiti propri e delle zone adiacenti come dichiarati nella relazione di impatto acustico.

5 CAPO IV – ADEMPIMENTI NELLE ZONE SOGGETTE A PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO (PDRA)

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L.R. 15/2001, il Comune adotta il Piano di Risanamento Acustico:

- a) nei casi di contiguità tra zone omogenee incompatibili (le cui classi acustiche si discostano per più di 5 dBA), in cui risulta allo stato attuale un non rispetto dei limiti delle rispettive classi acustiche;
- b) nelle aree in cui si verifica un superamento dei limiti di zona.

L'identificazione delle aree soggette a PDRA richiede una verifica strumentale che accerti l'esistenza di conflitti acustici reali (clima acustico superiore ai limiti di zona).

5.1 PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO – FORMAZIONE E CONTENUTI

Il PDRA deve essere coordinato con i Piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale e urbanistica, (Art. 5, comma 3 della L.R. 15/2001).

Il PDRA recepisce il contenuto dei Piani di Risanamento Acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto pubblico in conformità al D.M. 29 Novembre 2000.

Il PDRA recepisce il contenuto dei Piani di Risanamento delle Imprese di cui all'art.9 della L.R. 15/2001.

II PDRA deve contenere (Art. 7 Legge 447/95):

- a) l'individuazione della tipologia e dell'entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare;
- b) l'individuazione dei soggetti cui compete la realizzazione degli interventi;
- c) l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
- d) la stima degli oneri finanziari e l'indicazione dei mezzi necessari per la realizzazione;
- e) eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela immediata della salute pubblica e dell'ambiente (da adottare in attesa della realizzazione delle opere di risanamento previste dal piano).

5.2 AREE SOGGETTE A PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO

Il PDRA è suddiviso in singole unità di intervento corrispondenti alle singole situazioni di incompatibilità evidenziate dalla classificazione acustica.

Per ogni area soggetta a PDRA la documentazione da predisporre dovrà contenere:

- a) una descrizione sintetica dell'area sotto il profilo urbanistico;
- b) elementi di criticità da mitigare o rimuovere;
- c) l'identificazione delle più idonee ipotesi di intervento articolate in:
 - obiettivi da perseguire;
 - azioni da attivare:
 - strumenti da utilizzare
- d) eventuali norme di salvaguardia;
- e) individuazione cartografica.

6 CAPO V – INDIRIZZI DI GESTIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

6.1 DURATA E AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

La classificazione acustica del territorio comunale ha una durata di 5 anni a partire dalla data di approvazione della medesima. La revisione e l'aggiornamento della classificazione acustica avviene con specifica deliberazione del Consiglio Comunale.

L'amministrazione Comunale persegue l'obiettivo di coordinare sinergicamente la classificazione acustica con gli altri strumenti di gestione e pianificazione territoriale. Pertanto, l'aggiornamento della classificazione acustica interviene contestualmente:

- 1) all'atto di adozione di Varianti specifiche o generali di P.S.C.
- 2) all'atto dei provvedimenti di approvazione di Piani Urbanistici Attuativi contenenti una proposta di modifica della zonizzazione acustica.

La classificazione acustica e relative norme tecniche di attuazione dovranno essere oggetto di verifica e revisione in caso di mutamenti sostanziali del quadro normativo di riferimento.

6.2 STRUMENTI DI VERIFICA

La classificazione acustica ha valore su tutto il territorio comunale.

L'amministrazione Comunale è tenuta ad eseguire verifiche dei livelli di rumore ogni qualvolta si renderà necessario a causa di significative modificazioni insediative o in sede di elaborazione di nuovi strumenti di gestione e pianificazione del territorio.

Per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, il principale strumento di verifica è costituito dalla Relazione sullo Stato Acustico del Territorio da effettuarsi con periodicità biennale in conformità all'art. 7 della Legge 447/95 e all'art. 6 della L.R. 15/2001.

6.3 NORME DI SALVAGUARDIA

Nelle more di formazione, approvazione e attuazione dei PDRA sono considerati compatibili con la Classificazione Acustica solo quegli usi e quelle attività che non sono in contrasto con le definizioni delle classi acustiche di cui al paragrafo 2.3.

6.4 PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI

Chiunque nell'esercizio di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore superi i valori limite di emissione e di immissione di cui al paragrafo 2.3.1 del presente regolamento, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 5000 (art.10, comma 2 della Legge 447/95).

In caso di messa in esercizio di impianti senza che sia stata presentata la R.I.A., D.I.A o VPCA., nei casi previsti al capo II, il Sindaco provvede mediante ordinanza a richiedere tale documentazione. In caso di mancato rispetto di tempi e modi previsti dall'ordinanza, il Sindaco può provvedere alla sospensione provvisoria (o a tempo determinato) dell'attività o dell'impianto responsabile del superamento, nonché a comminare una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 10.000.

Qualora la messa in esercizio sia avvenuta senza trasmissione della Relazione di Collaudo Acustico, l'applicazione della sanzione al minimo è subordinata alla effettiva installazione delle opere di mitigazione descritte nelle R.I.A., D.I.A, VPCA.

Reggio Emilia, lì Marzo 2011